



# **Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)**

**Modifica del 13 dicembre 2024**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>1</sup> concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

13 dicembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>1</sup> RS 741.511

*Allegato 1*  
(art. 3 e 4 cpv. 7)

## **Veicoli e oggetti che sottostanno all'approvazione del tipo**

### *N. 2.1*

#### 2.1 Luci e accessori:

- dispositivi d'illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi;
- dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci;
- dispositivi di protezione contro l'abbagliamento e di modifica dell'effetto luminoso;
- catarifrangenti prescritti.

#### Fanno eccezione:

- luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi e dei loro rimorchi;
- luci di lavoro;
- contrassegni luminosi dei tassi e luci per controllare il tassametro di cui all'articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV;
- luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all'articolo 110 capoverso 3 lettera a numero 5 OETV;
- scritte illuminate della polizia e del servizio doganale di cui all'articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;
- luci di circolazione diurna di ciclomotori veloci di cui all'articolo 18 lettera a OETV;
- luci gialle di cui agli articoli 120a lettera a e 193 capoverso 1 lettera s OETV;
- luci e catarifrangenti di monopattini autobilanciati, ciclomotori leggeri e sedie a rotelle motorizzate; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2.